CARTA DELLE FINALITÀ
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

Art. 1

L'Università "Campus Bio-Medico" di Roma è una Università degli Studi, in grado di conferire, a compimento dei diversi corsi attivati presso le sue Facoltà, i titoli accademici corrispondenti, validi in Italia e all'estero secondo la normativa vigente, nonché di fornire corsi di aggiornamento, di perfezionamento e formazione continua in vari campi del sapere.

Art. 2

L'Università è aperta a studenti italiani e stranieri che abbiano i requisiti richiesti dalla legge per accedere ai corsi universitari. Essa favorisce l'accesso all'università degli studenti capaci e meritevoli di non agiate condizioni economiche.

Art. 3

La definizione delle finalità e dei principi ispiratori in una istituzione eticamente qualificata quale è il Campus Bio-Medico, accettata e sottoscritta dai docenti e da tutti coloro che vi operano professionalmente, è garanzia della libertà di scelta degli studenti e fondamento del loro contratto formativo con l'Università.

Art. 4

L'Università vuole essere un luogo di insegnamento, di ricerca, di studio, di incontro e di proficua vita accademica tra docenti e studenti. L'attività scientifica e di insegnamento vuole contribuire all'elaborazione di una sintesi della cultura che armonizzi la diversità delle scienze nell'unità della verità, favorire lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue dimensioni e promuovere il senso della solidarietà e della fraternità, che si manifesti in opere, sapendo mettere il proprio prestigio professionale al servizio del bene comune.

Art. 5

Il rispetto della libertà, con l'assunzione della conseguente responsabilità personale, è uno dei principi cui si ispira l'attività accademica dell'Ateneo. Tale principio presiede le relazioni tra le varie componenti (docenti, studenti, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario) della comunità universitaria. Da esso discendono il rispetto per le diverse opinioni, e la legittima libertà di investigare, indispensabile per la ricerca della verità, nella consapevolezza che la libertà di ciascuno, anche nell'ambito della ricerca scientifica e dell'attività didattica, trova tuttavia il suo naturale limite nel rispetto della persona, delle sue prerogative e dei suoi diritti inviolabili.

Art. 6

L'Università accoglie e promuove una concezione del lavoro come espressione della dignità dell'uomo, mezzo di sviluppo della sua personalità, vincolo d'unione con gli altri uomini e strumento privilegiato per il progresso materiale e spirituale dell'umanità.

Art. 7

L'Università intende operare in piena fedeltà al Magistero della Chiesa Cattolica, che è garante del valido fondamento del sapere umano, poiché l'autentico progresso scientifico non può mai entrare

in opposizione con la Fede, giacché la ragione (che ha la capacità di riconoscere la verità) e la fede hanno origine nello stesso Dio, fonte di ogni verità.

Art. 8

Nella convinzione che la dimensione religiosa rappresenti un profilo essenziale della personalità dell'uomo, l'Università, in consonanza con i principi cui essa si ispira, offre a tutti coloro che vi operano, nel rispetto della libertà delle coscienze ed in modo adeguato alla preparazione scientifica e all'impegno professionale di ciascuno, la possibilità di approfondire la conoscenza della dottrina cristiana. La formazione dottrinale e l'assistenza spirituale sono affidate alla Prelatura dell'Opus Dei, il cui spirito impregna e vivifica tutto l'operare dell'Università, favorendo una unità di vita coerentemente cristiana, nonché un'esigente pratica delle virtù umane.

Art. 9

Per favorire, nell'ambito di tutti i corsi, la formazione di personalità complete oltre che di professionalità avanzate, assumono un particolare rilievo i corsi di tipo umanistico -filosofico e teologico- che accompagnano e integrano le discipline di tipo scientifico e tecnico con argomenti relativi all'epistemologia, all'antropologia, all'etica, alla filosofia della natura e della società, ecc.

Art. 10

Il personale docente e non docente, gli studenti e i frequentatori dell'Università si impegnano a rispettare la vita dell'essere umano dal momento iniziale del concepimento fino alla morte naturale. Essi considerano l'aborto procurato e la cosiddetta eutanasia come crimini in base alla legge naturale; per tale motivo si avvarranno del diritto di obiezione di coscienza previsto dall'art. 9 della legge 22 maggio n. 194. Si ritiene inoltre inaccettabile l'uso della diagnostica prenatale con fini di interruzione della gravidanza ed ogni pratica, ricerca o sperimentazione che implichi la produzione, manipolazione o distruzione di embrioni.

Art. 11

Il personale docente e non docente, gli studenti e i frequentatori dell'Università riconoscono che la procreazione umana dipende da leggi iscritte dal Creatore nell'essere stesso dell'uomo e della donna, ed è sempre degna della più alta considerazione. I criteri morali che devono guidare l'atto medico in questo campo si deducono dalla dignità della persona, dal significato e dalle finalità della sessualità umana. Tutti considerano, pertanto, inaccettabili interventi quali la sterilizzazione diretta e la fecondazione artificiale.

Art. 12

L'Università intende formare laureati nelle diverse discipline che siano dotati di alta competenza scientifica, tecnica e professionale, nonché di un elevato senso morale, che sappiano promuovere la cultura della vita, del servizio al bene comune e della solidarietà nel quadro di un'antropologia aperta alla trascendenza. In particolare, in ambito biomedico, la ricerca scientifica, l'uso della tecnologia, la specializzazione professionale e l'assistenza medico-infermieristica vanno considerate in funzione del paziente il cui consenso informato è sempre richiesto e rispettato. Gli ammalati devono essere aiutati, nel rispetto delle loro convinzioni religiose, ad affermarsi nella loro dignità di persone, create da Dio in unità di corpo e di spirito.

Art. 13

L'attività di governo dell'Università si ispira ai principi della collegialità e della partecipazione. Gli organi di governo operano in attuazione delle leggi dello Stato e delle disposizioni statutarie, che

ne determinano le competenze e che prevedono le forme d'intervento delle diverse componenti della comunità universitaria al governo della stessa.

Art. 14

Gli organi di governo dell'Università, determinati nel suo Statuto, dispongono la scelta dei docenti, la selezione degli studenti e l'approvazione dei programmi didattici e di ricerca da realizzare nell'ambito dell'Ateneo, alla luce dei criteri della presente Carta delle finalità e dei criteri deontologici dell'Università. A tutti i membri della comunità universitaria è richiesta, non solo la piena adesione a tali finalità e criteri, ma anche una collaborazione positiva ed efficace nella loro quotidiana messa in pratica.

Art. 15

I docenti, per la loro specifica funzione e per la peculiare responsabilità di cui sono investiti, si distingueranno per la piena dedizione, la competenza scientifica e la rettitudine nel compimento dei propri doveri, cercando di essere con il loro esempio e con il loro contegno maestri di vita oltre che di sapere. Essi opereranno in stretta unione con le autorità accademiche, in spirito di leale ed efficace collaborazione.